

MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO PRIVATO

IL SINDACO

VISTI:

- L'art. 13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298;
- L'ordinanza del Ministero della Sanità del 30.10.1958;
- Il D. del P.G.R.M. n. 1860 del 21/11/1978;
- Il D. L.vo n. 333/01.09.1998 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento;
- La Circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità-Settore Veterinario n. 98.1 VET. del 23.11.1998;
- La nota prot. n. **147877** del **03.12.2014** dell'U.O.C. di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della A.S.Re.M. Sede di Agnone (IS);
- Il Regolamento CE n. 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le disposizioni di cui al punto 2.2, Titolo I, Capitolo A dell'allegato III;
- I Regolamenti CE n. 1069/2009 e n. 142/2011;
- I Regolamenti CE n. 853, n. 854 e n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento CE n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 e successive modifiche;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 158/21.03.2011 con la quale sono state fissate le tariffe dei compensi delle prestazioni rese nell'esclusivo interesse dei privati dai sanitari dipendenti dai Servizi ed Unità Operative dell'Area della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale;
- La Circolare Regionale-Servizio di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 05/2009 – protocollo n. 17646/09 del 21.12.2009 avente per oggetto “Regolamento CE n. 2075/2005 e s. m. i. – D. G. R. n. 56/2008 – Nota n. 15306 del 05.11.2009 (macellazione ad uso privato dei suini) Procedure operative per la ricerca della trichina nelle carni”;

RILEVATO che:

1. la macellazione a domicilio deve riguardare esclusivamente animali della specie SUINA che l'interessato ha allevato in proprio e per l'esclusivo fabbisogno alimentare del suo nucleo familiare e che può interessare un massimo di 2(DUE) suini all'anno per nucleo familiare, fino a un massimo di 4 (QUATTRO) per le famiglie particolarmente numerose;
2. l'allevamento di suini costituiti da più di un capo necessita della preventiva registrazione nella banca dati nazionale delle aziende zootecniche istituita ai sensi del D.P.R. n. 307/1996;
3. le carni di suini macellati a domicilio NON possono essere commercializzate ovvero non possono essere oggetto di cessione a scopo di lucro né come carni fresche né sotto forma di prodotti a base di carne;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la macellazione dei suini destinati esclusivamente al consumo familiare,

ORDINA

E' consentita, per il **2014/2015**, la **macellazione dei suini a domicilio** da parte dei privati interessati, le cui carni dovranno essere destinate, anche trasformate, esclusivamente al consumo familiare, **alle seguenti condizioni:**

- 1) Gli interessati dovranno comunicare, almeno due giorni prima, al Servizio Veterinario ASReM, la data e il luogo della macellazione affinché possa essere programmata la visita sanitaria a seguito della quale il **Veterinario Ispettore rilascerà apposita attestazione** che dovrà essere conservata dal proprietario degli animali macellati;
- 2) Detta visita verrà effettuata a cura del Servizio Veterinario A.S.Re.M. di Agnone (IS);
- 3) La macellazione dei suini dovrà essere eseguita in luoghi non aperti al pubblico e in ambito extraurbano, in locali con attrezzature e utensili in buone condizioni igienico-sanitarie,utilizzando solo acqua potabile;

- 4) Non si potranno spandere liquami e contaminare fossi e corsi d'acqua;
- 5) I rifiuti solidi e liquidi dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- 6) Le carni dei capi suini macellati sottoposte a controllo ispettivo, dovranno essere sottoposte obbligatoriamente anche ad esame trichinoscopico presso un laboratorio accreditato, a totale carico del proprietario-detentore degli animali;
- 7) Dette carni **non possono** essere utilizzate prima di essere state sottoposte, con esito favorevole, alla prescritta visita sanitaria e non prima dell'esito favorevole dell'esame trichinoscopico. **Tale obbligo è esteso**, come da D.P.G.R. n. 1860/21.11.1978, **alle carni dei suini allevati allo stato brado ed alle carni di cinghiale**, qualunque ne sia la provenienza e la destinazione, **ed alle carni di altri animali di cui è consentita la cattura**;
- 8) **per ogni suino** da macellare, qualora l'esame trichinoscopico viene effettuato, tramite il Servizio Veterinario A.S.Re.M., presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale-Sezione di Campobasso, dovrà essere versato sul c/c postale n. 13179866, intestato alla A.S.RE.M. Dipartimento Unico della Prevenzione, l'importo complessivo di **€ 13,00**, (€ 10,54 per visita-codice 3.24 del Tariffario Unico Regionale-D.G.R. n. 158/21.03.2011 + € 0,21 ENPAV 2% + € 2,25 esame trichinoscopico), *indicando la causale "Macellazione di n. ___ suin__ per uso familiare" (*) (**).*

In caso di macellazione d'urgenza avvisare immediatamente il Servizio Veterinario A.S.Re.M..

È tassativamente **vietata**:

- la macellazione a domicilio di suini senza **l'assenso** del Servizio Veterinario A.S.Re.M.;
- la macellazione a domicilio di animali appartenenti a specie diverse da quella suina;
- la macellazione dei suini **per conto terzi** al di fuori dei macelli autorizzati;
- la **commercializzazione** a qualsiasi titolo delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati.

In considerazione del pericolo rappresentato dalla trichinosi silvestre, si raccomanda di evitare che le volpi e altri carnivori selvatici, dopo l'uccisione, vengano abbandonati nelle campagne o lasciati in pasto ai carnivori domestici, con l'invito a consegnare le carcasse al Servizio Veterinario per i necessari esami sanitari.

La macellazione non autorizzata è punita con una sanzione amministrativa e con il sequestro e la distruzione delle carni.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno soggetti alle pene e sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

(*) *Lo stesso importo di € 13,00, comprensivo della visita veterinaria e delle spese per esame trichinoscopico effettuato tramite il Servizio Veterinario ASReM presso l'I.Z.S., deve essere versato dai cacciatori per ogni cinghiale abbattuto.*

(**) *L'attestazione di pagamento dovrà essere consegnata al Servizio Veterinario prima della macellazione o al Veterinario Ispettore al momento della visita.*

Pescopennataro, lì 11.12.2014

IL SINDACO
F.to avv. Pompilio SCIULLI